Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1305

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAUTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2019

Introduzione dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di progetti-obiettivo per l'autonomia e lo sviluppo emotivo del singolo

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Non v'è alcuna disposizione normativa che preveda, in termini generali, limitazioni all'accesso alla scuola dell'infanzia in relazione alla manifesta necessità del bambino di dover procrastinare l'uso del pannolino. Laddove, pertanto, tale esigenza effettivamente perduri, dovrebbe essere compito dell'istituzione scolastica pianificare le diverse attività in modo da provvedere alle esigenze dei piccoli allievi.

Tuttavia e paradossalmente, numerose scuole pubbliche, per non dire la quasi totalità, accolgono la domanda di iscrizione solo se il bambino non utilizza il pannolino. Si tratta di un arbitrio, considerando che il pannolino può essere tolto in un'età compresa tra i tre e i cinque anni, e dunque di un'occorrenza che può presentarsi in modo non infrequente e, come unanimemente riconosciuto da tutte le società scientifiche, perfettamente compatibile con uno sviluppo neuro-psicomotorio normale.

Il problema si pone perciò, in particolare e in modo specifico per il segmento delle scuole dell'infanzia, frequentate da bambini compresi tra i tre e i sei anni, laddove una singola maestra, impegnata nello svolgimento dell'attività, non può certo distogliere l'attenzione dal gruppo-classe per fornire supporto e aiuto al singolo bisognoso.

L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, ha disposto, per vie generali, che l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, nonché di ricerca e progettazione educativa, venga riconosciuta alle istituzioni scolastiche che raggiungono le dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale fra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa.

Tuttavia, in assenza di una figura che abbia il compito di cambiare il pannolino ai bambini che frequentano l'asilo e che non abbiano raggiunto il controllo sfinterico, si è sopperito con un tacito accordo stipulato tra insegnanti e genitori per cui, nel bisogno e all'occorrenza, è la famiglia a dover provvedere autonomamente, recandosi fisicamente presso la scuola, con non poco disagio causato dall'attività lavorativa.

È chiaro che tutto ciò condizioni le scelte familiari, indirizzando in via preferenziale i genitori nell'iscrizione del figlio presso una scuola privata che fornisca questo servizio. Ma, in uno Stato di diritto, anche per una corretta compresenza di pubblico e privato, non è giusto che il primo risulti svantaggiato in maniera così evidente per la mancanza di un requisito fondamentale per i bambini. Si deve inoltre considerare l'aggravio economico che ciò può comportare per le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti, sia per la necessità di ricorrere a una scuola privata sia, nella migliore delle ipotesi, per remunerare una persona deputata per accorrere al bisogno nella scuola pubblica. E ciò senza voler considerare l'aspetto psicologico e igienico del bambino, che rimane in classe indossando pannolini sporchi, anche per diverso tempo, con tutte le problematiche mediche e psicologiche connesse in rapporto con gli altri compagni di classe.

Il disegno di legge in oggetto si propone pertanto di trovare una soluzione, stabile e in via definitiva, a questa criticità, molto spesso sottostimata e di cui poco si parla, accettando passivamente il suo verificarsi. Primaria, avvertita preoccupazione è quella innanzitutto di fornire assistenza e supporto

alle famiglie, nonché prevenire e contrastare qualsivoglia forma di disagio del bambino.

A tal fine le istituzioni scolastiche dell'infanzia individuano e promuovono progetti-obiettivo specifici per potenziare l'integrazione e contribuire alla crescita culturale ed emotiva del singolo: nella fattispecie il dirigente scolastico, fatta salva l'autonomia scolastica, può prevedere di affidare tale mansione, nell'ambito dell'organico scolastico e con gli incentivi economici previsti, al personale tecnico e ausiliario che ne dà adesione per iscritto accettandone le condizioni economiche, anche sottoponendosi e usufruendo di turnazione, affinché possa provvedere a tale compito. In secondo luogo, può, per via alternativa, istituire forme di collaborazione con specifiche realtà certificate e riconosciute dell'associazionismo e del volontariato presenti sul territorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al capo I del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. *3-bis. – (Progetti-obiettivo per l'autonomia e lo sviluppo emotivo del singolo) – 1.* Al fine di fornire assistenza e supporto per le famiglie, nonché prevenire e contrastare forme di disagio, le scuole dell'infanzia, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, individuano e promuovono progetti-obiettivo specifici per potenziare l'integrazione e contribuire alla crescita culturale ed emotiva del singolo.

2. Nell'ambito dei progetti-obiettivo di cui al comma 1, in assenza di una figura specifica che assolva il compito di cambiare il pannolino ai bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e non abbiano raggiunto il controllo sfinterico, il dirigente scolastico, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto scuola, può affidare detta mansione, nell'ambito dell'organico scolastico e con gli incentivi economici previsti dalla normativa vigente, al personale tecnico e ausiliario, che provvede a tale compito anche avvalendosi di turnazione.

3. Il dirigente scolastico può, altresì istituire, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, forme di collaborazione con specifiche realtà certificate e riconosciute dell'associazionismo e del volontariato presenti sul territorio.

4. Nel sito *internet* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e contestualmente in ciascun sito *internet* isti-

tuzionale dell'ente locale di appartenenza, è pubblicato e tempestivamente aggiornato l'elenco delle scuole dell'infanzia che aderiscono al progetto-obiettivo di cui al comma 2.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, ciascuna istituzione scolastica o rete di scuole può avvalersi delle risorse del fondo di istituto ».

€ 1,00